

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995
“Principi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.”¹

G.U. 21 novembre 1995, n. 272

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Visto l'art. 5, comma 2, lett. b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996-98;
- Visto il Piano per l'informatica della pubblica amministrazione per il triennio 1995-1997;
- Ritenuta l'opportunità di definire i principi e le modalità per la realizzazione di una Rete unitaria della pubblica amministrazione, indicata quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi individuati dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 settembre 1995;

EMANA

la seguente direttiva:

“Rete unitaria della pubblica amministrazione”

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva traccia le linee per la realizzazione della Rete Unitaria della pubblica amministrazione, indicata nel Piano triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione 1995-1997 quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, miglioramento dei servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi e contenimento dei costi dell'azione amministrativa. Alla presente direttiva si conformano le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (con i limiti, appresso precisati, per talune categorie di enti).

Articolo 2 - Finalità del sistema

La realizzazione di una Rete unitaria della Pubblica amministrazione costituisce momento essenziale del processo di ammodernamento dell'Amministrazione pubblica da tempo avviato, in coerenza con gli obiettivi posti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ribaditi in sede di approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996 - 1998. La Rete unitaria consentirà, in prospettiva, al sistema informativo di ciascuna

¹ Ai sensi dell'art. 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitate dal Centro tecnico.

amministrazione, l'accesso ai dati e alle procedure residenti nei sistemi informativi delle altre, nel rispetto della normativa in materia di limiti all'accesso, di segreto e di tutela della riservatezza (con predisposizione, anche in sede tecnica, di apposite misure e procedure per la salvaguardia dei dati protetti). La Rete offrirà un sistema informativo integrato che permetterà alle singole amministrazioni, da un lato, di "colloquiare" tra di loro per lo scambio di ogni documento ed informazione utile, dall'altro, di proporsi verso la collettività come centro unitario erogatore di dati e prestazioni amministrative favorendo, così, "l'avvicinamento" del cittadino all'Amministrazione e il decentramento "reale" di quest'ultima. La Rete unitaria (da realizzare in modo da evitare interferenze che compromettano l'attività corrente delle amministrazioni) assicurerà l'interconnessione telematica di tutte le reti esistenti. Le reti delle singole amministrazioni - anche dopo l'integrazione all'interno del sistema unico continueranno a funzionare sotto la responsabilità di queste ultime, conservandosi a ognuna di esse anche la competenza e responsabilità della progettazione e realizzazione dei propri sistemi informativi, pur se nel rispetto di nuove regole tecniche comuni. La Rete unitaria - che si manifesta come un sistema integrato delle singole reti (e, dunque, come "Rete di reti") - condurrà all'utilizzazione ottimale delle risorse telematiche e a significative economie nei costi di impianto e di esercizio.

Articolo 3 - Aree di intervento per la realizzazione del sistema

La Rete unitaria sarà attivata con interconnessioni telematiche, attraverso canali di comunicazione e appositi nodi di commutazione e instradamento assicurando punti di accesso nei capoluoghi di provincia e, progressivamente in tutte le sedi delle singole amministrazioni. Ai fini di tali interconnessioni saranno operati, nelle singole reti, gli interventi necessari in conformità a quanto verrà disposto dalle regole tecniche dettate - come prevede il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, - da I Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'interconnessione tra i sistemi informativi avverrà, in sede periferica, utilizzando i comitati metropolitani e provinciali di cui al decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con modificazioni convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, quali punti di accesso per la "Rete di Governo" che farà capo al Ministero dell'Interno.

Al fine della interoperabilità delle reti delle singole amministrazioni, nell'ambito della Rete unitaria, dovrà procedersi - sulla base di regole tecniche definite dal Centro nazionale per l'informatica - alle necessarie modificazioni e integrazioni dei relativi sistemi informativi, in modo da consentire lo sviluppo dei servizi comuni.

Con riferimento ai programmi applicativi, le amministrazioni dovranno - anche in questo caso secondo le indicazioni e regole tecniche definite dal Centro nazionale per l'informatica - introdurre le necessarie modifiche nella tenuta delle basi di dati e nelle applicazioni esistenti in modo da realizzare il dialogo tra i sistemi informativi.

Articolo 4 - Sviluppo del sistema

Il sistema prenderà inizio con la realizzazione della rete metropolitana di Roma, per la quale verranno adottate soluzioni innovative coerenti con l'evoluzione in atto dei processi di standardizzazione, tenendo di vista la necessità di ricondurre all'interno della Rete unitaria sia il servizio dati che il traffico telefonico e di videoconferenze. I servizi forniti dalla rete metropolitana verranno progressivamente estesi anche a livello nazionale. Successivamente, anche le reti delle

Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale potranno interconnettersi con la Rete unitaria, nel rispetto delle autonomie, anche finanziarie, costituzionalmente garantite. A tal fine sarà cura del Centro nazionale per l'informatica procedere ad uno studio preliminare concernente gli aspetti tecnici e le modalità di connessione delle reti delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale alla Rete unitaria.

Articolo 5 - Modalità e fasi di realizzazione

Entro il 31 gennaio 1996 il Centro nazionale per l'informatica predisporrà uno studio di fattibilità concernente gli aspetti relativi all'interconnessione e all'interoperabilità tra le reti, considerando anche l'eventuale istituzione di un centro tecnico di assistenza per le amministrazioni che utilizzeranno la Rete. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni parteciperà, con i suoi organi tecnici, alla elaborazione dello studio di fattibilità. Le altre Amministrazioni offriranno ogni utile collaborazione al Centro nazionale per l'informatica, che potrà avvalersi anche della collaborazione di enti ed istituti specializzati.

La complessità delle problematiche che dovranno essere affrontate già nel corso dell'elaborazione dello studio di fattibilità, richiede l'istituzione, sin da questo momento, di un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale Comitato, oltre ad esprimere la propria valutazione sullo studio di fattibilità, ha il compito di esaminare le più rilevanti problematiche relative alla elaborazione ed alla attuazione del progetto, anche con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi.

Il Comitato formulerà proposte al Consiglio dei Ministri in relazione alle soluzioni, anche di carattere legislativo, che riterrà opportune. Entro il mese di giugno del 1996, in occasione del Piano triennale 1997-1999, le amministrazioni avranno cura di redigere - qualora non siano già previsti nel precedente Piano triennale - progetti per l'adeguamento degli attuali sistemi informativi alla Rete unitaria, nonché piani per la realizzazione del software applicativo in grado di trarre il massimo vantaggio dai servizi d'interoperabilità offerti dalla Rete.

Nel corso del 1996 le amministrazioni collaboreranno inoltre con il Centro per individuare le applicazioni nuove da realizzare tenendo conto della Rete unitaria; provvederanno, altresì, ad individuare le applicazioni esistenti da modificare e da integrare con quelle delle altre amministrazioni al fine di realizzare un sistema informativo unitario.

Nel corso dello stesso anno si procederà all'adeguamento delle reti locali e dei sistemi di fonia delle sedi delle amministrazioni centrali situate nell'area di Roma in modo tale che, a partire dal 1997, si inizino a realizzare i collegamenti con la rete metropolitana.

Nel biennio 1997-98 le amministrazioni provvederanno ad effettuare le interconnessioni delle reti geografiche, delle reti locali e delle centrali telefoniche con la rete metropolitana di Roma.

Nel biennio 1998-99 verrà programmata e realizzata la migrazione delle reti esistenti nella Rete unitaria della Pubblica Amministrazione.

Le singole amministrazioni dovranno adeguare organizzazione e procedure in modo da renderle coerenti con il nuovo assetto integrato dei sistemi informativi della pubblica amministrazione.

Il Ministro per la funzione pubblica adotterà iniziative rivolte a promuovere interventi organizzativi e procedurali (anche ai fini della semplificazione) correlati alla realizzazione della nuova Rete.

Inoltre il Ministro per la funzione pubblica, anche in vista della mobilità e riqualificazione del personale, promuoverà - in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica e avvalendosi della Scuola superiore della P.A. attività di formazione volte a sviluppare l'approccio informatico allo svolgimento del lavoro amministrativo, prevedendo corsi destinati al personale dirigenziale e a quello delle qualifiche funzionali.

Il Ministro, inoltre, al fine di dotare la pubblica amministrazione di personale con la specifica professionalità, assumerà le opportune iniziative per l'indizione di concorsi per l'accesso a ruoli unici per le qualifiche tecniche in materia informatica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'intera realizzazione del progetto della Rete unitaria.

Il Governo s'impegna ad adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative che si rendano necessarie per dare compiuta effettività ai contenuti della presente direttiva.

Roma, 5 settembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri :F.TO DINI